

### ***13.3.5 Mancata resa contabile: inadempienze, responsabilità e sanzioni***

L'articolo 30, comma 1, del *Regolamento*, disciplina i casi di inadempienze derivanti da ritardata o mancata resa della contabilità amministrativa da parte dei consegnatari dei beni mobili di proprietà dello Stato.

In considerazione di talune incertezze applicative derivanti dall'interpretazione della predetta disposizione regolamentare, il DRGS ha predisposto la nota n. 36955 del 16 aprile 2009, nella quale ha analizzato e descritto le attività da porre in essere in attuazione del citato articolo 30, comma 1.

Dopo aver ottenuto il parere n. 2/2008/Cons. reso dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite nell'adunanza del 10/09/2008, detta nota allegata ha scontato il controllo preventivo di legittimità della medesima Corte dei Conti – Ufficio Controllo Atti Ministeri Economico-Finanziari (5 maggio 2009, Reg. 2, Foglio 116), il DRGS ha diramato la circolare n. 23 del 30 giugno 2009, al fine di impartire adeguate istruzioni in ordine agli adempimenti di competenza delle Ragionerie Territoriali nel trattamento delle inadempienze in discorso.

La procedura da seguire è la seguente:

- 1) nell'ipotesi di mancata resa della contabilità entro i termini prescritti, in attuazione della procedura di cui all'art. 9, comma 8, del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, il direttore dell'ufficio riscontrante deve fissare, con apposito atto, un termine ultimativo al consegnatario inadempiente per assolvere alla rendicontazione. L'individuazione di tale termine ultimo dovrà essere stabilita anche in relazione alla dimensione della gestione curata dal consegnatario, concedendo, in ogni caso, un lasso di tempo non inferiore a trenta giorni;
- 2) in caso di inosservanza del termine ultimativo così fissato, il medesimo direttore ordina la compilazione d'ufficio, in particolare, del prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili (mod. 98 C.G.), avvalendosi di funzionari appartenenti all'ufficio cui è preposto. Il DRGS ritiene che, per la particolarità della procedura, l'incarico possa essere affidato solo a funzionari della Terza Area;
- 3) effettuata la compilazione d'ufficio della contabilità amministrativa del consegnatario inadempiente, l'ufficio riscontrante provvede al calcolo degli oneri finanziari sopportati, da calcolare secondo gli importi della Tabella A (sotto riportata). Ai fini del predetto calcolo andranno considerati i rimborsi delle eventuali spese per vitto, alloggio e trasporto sostenute dal funzionario dell'ufficio riscontrante incaricato della compilazione d'ufficio e, soprattutto, i costi correlati alle ore di lavoro distratte dall'attività normalmente svolta dal funzionario medesimo nella sede istituzionale di servizio. Ovviamente, il ristoro di detti costi è di esclusiva pertinenza dell'amministrazione da cui il funzionario incaricato dipende, vale a dire, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 4) quantificato l'ammontare dei predetti oneri, l'ufficio riscontrante procede tempestivamente all'adozione del provvedimento di messa in mora del consegnatario inadempiente e del dirigente dell'ufficio da cui il medesimo consegnatario dipende, fissando la scadenza, nel termine di sessanta giorni, entro la quale i soggetti destinatari devono provvedere al reintegro delle somme richieste. Il relativo versamento al bilancio dell'entrata dello Stato, da effettuarsi presso la competente Sezione di Tesoreria dello Stato, va imputato al capo X – capitolo 2361/00, denominato *“Entrate derivanti dai servizi e dalle attività resi dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nell'ambito di competenza”*;
- 5) al mancato esito della messa in mora, l'ufficio riscontrante dovrà provvedere senza indugio – nel rispetto dei termini di prescrizione indicati dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni – a redigere un'apposita segnalazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, in armonia con le direttive contenute nella nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti prot. n. PG 9434/2007P, del 2 agosto 2007. Analoga e distinta segnalazione va effettuata, qualora, a seguito dell'avvenuta compilazione d'ufficio, dovessero emergere ipotesi di danno erariale connesse alla gestione dei beni mobili;

- 6) viene precisato, peraltro, che la sola inosservanza dell'obbligo di procedere alla rinnovazione dell'inventario non legittima l'adozione delle iniziative previste dalla normativa vigente in caso di omessa resa della contabilità amministrativa.

L'attivazione della procedura delineata nella nota allegata ha carattere di obbligatorietà, stante le chiare finalità di tutela e garanzia dei beni statali. In ipotesi da ritenersi assolutamente eccezionali e marginali (ad esempio, uffici inadempienti situati in zone teatro di guerra o colpite da gravi calamità naturali), il direttore dell'ufficio riscontrante può valutare di soprassedere all'invio di funzionari per lo svolgimento delle attività sostitutive, fondando l'assunta decisione su inequivocabili ragioni di evidente necessità o di forza maggiore.

**Tabella A**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE aggiornata con i valori retributivi del CCNL 2008-2009			
Tariffe Orarie valide dal 1° gennaio 2009			
QUALIFICHE	Tariffa oraria (retribuzione media annua/1584 ore)	Oneri riflessi (38,38%) (*)	Tariffa oraria comprensiva di oneri riflessi
Terza Area – Fascia 7	26,52	10,18	<b>36,70</b>
Terza Area – Fascia 6	25,31	9,71	<b>35,02</b>
Terza Area – Fascia 5	24,05	9,23	<b>33,28</b>
Terza Area – Fascia 4	22,49	8,63	<b>31,12</b>
Terza Area – Fascia 3	20,49	7,86	<b>28,35</b>
Terza Area – Fascia 2	19,53	7,49	<b>27,02</b>
Terza Area – Fascia 1	18,69	7,18	<b>25,87</b>

(\*) Contributi previdenziali ed IRAP

Dubbi sono sorti in ordine all'applicabilità della circ. n. 23/RGS del 2009, oltre che nell'ipotesi di mancata o tardiva resa della contabilità entro le scadenze prescritte, anche nei casi in cui il consegnatario presenti la contabilità nei termini o, comunque, nel rispetto dell'ulteriore termine ultimativo fissato dal Direttore dell'ufficio riscontrante, ma la stessa risulti priva di elementi sostanziali. Infatti, in tali fattispecie, le Ragionerie Territoriali si troverebbero nell'impossibilità di acquisire utili elementi per l'aggiornamento del Conto Generale del Patrimonio dello Stato. In via preliminare, il DRGS è dell'avviso che la valutazione circa la completa assenza o, comunque, la grave carenza di elementi sostanziali nella contabilità resa dai consegnatari sostanzialmente un'analisi di merito spettante, in quanto tale, al competente ufficio riscontrante.

Invero, è in tale sede che deve essere accertato se la contabilità prodotta presenti tutti i requisiti sufficienti e necessari per soddisfare le prescrizioni dettate dal *Regolamento*.

Ciò precisato, una volta espletati gli appropriati accertamenti, dovrebbe emergere in modo chiaro se la contabilità sia stata solo "apparentemente" prodotta, priva, quindi, di alcun reale contenuto, oppure presenti irregolarità sanabili, suscettibili di semplici integrazioni e correzioni.

Posto quanto innanzi, il DRGS ritiene che soltanto nell'ipotesi di contabilità amministrativa di cui sia stata accertata, quantomeno, la grave carenza di elementi sostanziali potrà essere avviato, sussistendone gli altri presupposti, il procedimento delineato nella menzionata circolare n. 23/RGS

del 2009, diretto ad ottenere, attraverso lo svolgimento di un'attività sostitutiva, una corretta rendicontazione dei beni mobili statali. E' del tutto evidente, stante i riflessi, anche di natura organizzativa, provocati dall'avvio di tale procedimento sostitutivo - fissazione di un termine ultimativo e relative notifiche, compilazione d'ufficio della contabilità, determinazione degli oneri sostenuti e procedimento per il loro recupero - che lo stesso dovrà essere attivato soltanto in presenza di una chiara e conclamata violazione sostanziale degli obblighi di rendicontazione.

Ad ogni buon conto, non è superfluo sottolineare che, ai fini della valutazione per attivare la suddetta procedura, l'ufficio riscontrante deve tener conto anche degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 27 del *Regolamento*, nonché delle verifiche effettuate per accertare la regolarità della gestione e delle scritture tenute dai consegnatari, giusta previsione del successivo articolo 29.

#### ***Normativa di riferimento***

- ✓ Legge 10 gennaio 1994, n. 20, art. 1;
- ✓ D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, art. 9;
- ✓ Art. 30 del *Regolamento* ;
- ✓ Circ. RGS 30 giugno 2009, n. 23;
- ✓ Nota RGS 17 maggio 2010, n. 42726.